

ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;
- VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;
- VISTO il D.L.vo 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni;
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- PRESO ATTO che l'art.1, ai commi 12-17, della predetta legge n. 107 del 13.07.2015, tra l'altro, prevede che: 1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 2) tale piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e approvato dal consiglio d'istituto; 3) tale piano viene sottoposto alla verifica dell'USR per accertarne la compatibilità con i limiti d'organico assegnato e, all'esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;
- CONSIDERATO che:
 - le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione e all'effettiva realizzazione dell'autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
 - il Collegio dei docenti è chiamato a redigere il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che è soggetto alla valutazione degli obiettivi in esso inseriti;
 - al Consiglio d'Istituto compete l'approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; - per una efficace gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa è necessario l'apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per efficace gestione si intende il dialogo fra i componenti interni ed esterni della Comunità, nonché fra elementi delle singole componenti al loro interno;
 - il Piano Triennale dell'Offerta Formativa deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il fabbisogno dell'Organico funzionale dell'Autonomia,

RISCONTRATO CHE:

- gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente Scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali;
- che l'obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l'identità dell'istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;
- il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre;
- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione,

VALUTATE:

- prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del Rapporto di Autovalutazione,

DETERMINA

Ai sensi dell'art.1, comma 14, della legge n.107 del 13.07.2015 (sostituente integralmente l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275) di formulare al Collegio dei docenti il seguente:

Atto d'indirizzo

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione per l'elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa (d'ora innanzi "Piano")

- 1) Il Piano Offerta Formativa dovrà essere adeguato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa previsto dai nuovi ordinamenti, per il triennio 2016- 2019.
- 2) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.03.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano.
- 3) Il Piano dovrà assumere una visione dell'Istituto che ne caratterizzi l'identità in termini di istituzione capace di offrire agli alunni una preparazione di base coerente con il background medio-alto denunciato dalle rilevazioni del rapporto di autovalutazione (RAV) e funzionale alla costruzione dei prerequisiti richiesti dagli sbocchi nella scuola secondaria superiore e dall'istruzione universitaria constatati nelle rilevazioni statistiche.
- 4) Il Piano dovrà tener conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa elaborata congiuntamente con le scuole associate a tal fine.

5) Il Piano potrà assumere le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

6) Nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Piano individua il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi prioritari:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

d) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

e) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

f) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

g) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

h) definizione di un sistema di orientamento.

7) In coerenza con quanto definito al punto 6, il Piano indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di

flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dalle vigenti norme di legge, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

8) Il Piano dovrà prevedere, per la scuola secondaria di primo grado, la realizzazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

9) Il Piano dovrà indicare le forme, i modi e le iniziative attraverso cui sviluppare l'elaborazione condivisa di un curriculum fondamentale di istituto e di un curriculum verticale, definendone i rispettivi contenuti, obiettivi e traguardi di competenze e di apprendimento, strumenti per la certificazione delle competenze.

10) Il Piano dovrà elaborare opportune forme di riflessione sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni, in termini di criteri condivisi, indicatori e descrittori, elaborazione di prove strutturate condivise per classi parallele, adozione di prove di verifica esemplari sui modelli nazionali e internazionali di valutazione (INVALSI) e dovrà promuovere l'adozione di pratiche diffuse di autovalutazione degli alunni.

11) Il Piano dovrà fornire indicazioni in merito alla pratica estesa e condivisa di una didattica individualizzata, attenta ai bisogni del singolo alunno e ai diversi stili di apprendimento.

12) Il Piano dovrà indicare come ampliare e arricchire l'offerta formativa secondo le linee individuate nel Piano di Miglioramento, mediante progettazione e realizzazione, in via prioritaria, di laboratori di recupero e rinforzo, per alunni con Bisogni educativi speciali, al fine di perseguire il miglioramento degli apprendimenti in italiano e matematica in alunni con BES o livello basso di apprendimento.

13) Il Piano dovrà valorizzare il personale docente e ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologica e didattica, di amministrazione, alla competenza tecnologica, agli stili di insegnamento, alla gestione della relazione all'interno delle classi/sezioni, alla valutazione formativa e di sistema, definendone le risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.

14) Nell'ambito del punto 13, il Piano, in coerenza con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, dovrà prevedere le attività di formazione in servizio dei docenti di ruolo, che è obbligatoria, permanente e strutturale.

15) Il Piano dovrà assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto legge n. 93 del 2013.

16) Il Piano dovrà indicare come implementare nei docenti le competenze di utilizzo delle tecnologie per la didattica, coinvolgendo un numero maggiore di docenti nei momenti formativi.

17) Il Piano dovrà prevedere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale. Il Piano potrà altresì individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento di tali attività.

18) Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, il Piano potrà comprendere anche eventuali partecipazioni a laboratori territoriali per l'occupabilità.

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività
19) parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio d'istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti, potranno essere inseriti nel Piano.